

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2887**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VISENTIN, MORO e MANFROI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1997**

—————

Disposizioni per la definitiva ultimazione dell’opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Sono passati molti anni dal giorno del 9 ottobre 1963, quando una frana cadde dal Monte Toc nel lago artificiale ottenuto con la costruzione della diga di Vajont, provocando una catastrofe senza precedenti: interi paesi scomparvero e vi furono duemila morti. L'evento ha lasciato un segno profondo nella storia italiana. Da allora molti obiettivi sono stati però raggiunti sia per quanto riguarda l'adeguamento della normativa di prevenzione sia per quanto concerne la tempestività dei soccorsi, determinando una nuova visione della protezione civile.

Purtroppo, le lungaggini amministrative che hanno rallentato i lavori ed il ritardato adeguamento dei contributi al reale tasso d'inflazione, hanno impedito il completamento definitivo delle opere programmate per la ricostruzione finanziata dallo Stato attraverso l'iniziativa legislativa *ad hoc*.

Oggi ci poniamo di fronte ad un importante e doveroso compito morale che ci impone di provvedere per i casi rimasti ancora irrisolti, apportando le necessarie modifiche normative ed integrando i contributi finora erogati.

Le risorse, previste ai sensi del presente disegno di legge, vengono ripartite sulla base della precedente legislazione, concernente la catastrofe del Vajont, destinando 8 miliardi di lire per la concessione di contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata e 18 miliardi di lire per la ricostruzione di opere pubbliche, da assegnare dallo stesso Ministero dei lavori pubblici alla regione Friuli Venezia-Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste, nonché alla regione Veneto e al

provveditorato opere pubbliche di Venezia, per gli interventi di rispettiva competenza.

Con il passare degli anni e a causa del non immediato completamento delle opere, si è reso sempre necessario un adeguamento dei contributi che sono stati sempre inferiori, e di molto, al tasso d'inflazione reale. Pertanto, anche nella presente proposta vengono modificate le somme dei contributi destinate alla ricostruzione delle unità immobiliari private al fine di renderle compatibili con le cifre occorrenti oggi per i lavori edili.

Inoltre, ai fini della rivalutazione dei contributi da concedere, constatati i ritardi verificatisi nell'erogazione degli stessi da parte degli uffici competenti e tenuto conto del notevole ritardo con cui la regione Friuli - Venezia Giulia è pervenuta all'attuazione della legge 10 maggio 1983, n. 190, si è ritenuto doveroso prevedere la retroattività della citata legge dal 1° gennaio 1979.

L'ammontare delle risorse è stato calcolato sulla base dei fabbisogni indicati dai competenti organi locali, prevedendo, in particolare, 18 miliardi di lire per la ricostruzione pubblica, secondo la seguente ripartizione:

Comune	Impegni di spesa (in lire)
Castellavazzo	2.000 milioni
Erto e Casso	5.000 milioni
Longarone	5.000 milioni
Ponte nelle Alpi	1.000 milioni
Vajont	5.000 milioni
TOTALE	18.000 milioni

Al fine di apportare soluzioni certe ai problemi rimasti ancora aperti, e con l'intento di porre rimedio alle carenze ed ai ritardi che fino ad oggi hanno impedito il completa-

mento dei lavori nelle zone disastrate, la nostra proposta prevede che gli stessi sindaci dei comuni colpiti vengano nominati commissari straordinari per la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche che private. I sindaci, attraverso gli strumenti in loro possesso, sono i migliori conoscitori della realtà locale e possono essere garantiti per la ultimazione degli interventi alle opere strettamente necessarie. Nel presente disegno di legge è prevista la piena responsabilità dei sindaci per quanto concerne la gestione degli interventi ed i termini entro cui portare a compimento le opere preventivate.

Con il presente disegno di legge intendiamo concludere definitivamente l'annosa vicenda provocata dalla catastrofe del Vajont

attraverso una puntuale specificazione degli obiettivi che si intendono perseguire ed attraverso la responsabilizzazione, nella gestione degli interventi, dei sindaci dei comuni colpiti, considerati come organi competenti maggiormente interessati per la definitiva risoluzione dei casi rimasti ancora sospesi.

I destinatari del provvedimento sono comuni di piccole dimensioni e situati in zone geografiche non particolarmente sviluppate dal punto di vista economico, che non hanno risorse proprie sufficienti per affrontare in modo autonomo l'ultimazione dei lavori.

Confidiamo, pertanto, che il Parlamento vorrà, in tempi celeri, provvedere e porre la parola fine a questa vicenda, così triste e dolorosa ed ancora viva nelle comunità locali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recante dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 26.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel triennio 1998 - 2000.

2. Ai fini di cui al comma 1 la quota per l'anno 1998 resta determinata in lire 10.000 milioni.

3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. L'importo di lire 26.000 milioni di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 8.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1998 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

b) lire 18.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'anno 1998 per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti.

2. La somma di cui alla lettera *b*) del comma 1 è assegnata, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza:

*a*) quanto a lire 10.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

*b*) quanto a lire 8.000 milioni alla regione Veneto e al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

### Art. 3.

1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni è ulteriormente elevato di lire 32 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 24 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma del citato articolo 4 della legge n. 1457 del 1963, e successive modificazioni, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1985, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.

2. L'aumento di cui al comma 1 è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziato la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidato o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1985, indipendentemente dalla perizia originariamente approvata.

3. L'aumento di cui ai commi 1 e 2 non è concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano successivamente ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

4. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA del 4 per cento.

Art. 4.

1. I termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ricostruzione delle unità immobiliari private deve essere comunque completata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici nomina i sindaci dei comuni interessati commissari straordinari per l'ultimazione e la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche sia private, da effettuare nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 26.000 milioni per il triennio 1998-2000 si provvede, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

